



TRIBUNALE di TEMPIO PAUSANIA

ESECUZIONI IMMOBILIARI

Il Giudice dell'Esecuzione, dott. Alessandro Di Giacomo, preso atto della richiesta di sospensione del processo esecutivo avanzata dal creditore procedente;

rilevato che non vi sono ulteriori creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo;

ritenuto che l'istanza sia ammissibile perché proposta almeno venti giorni prima del termine fissato per il deposito di offerte di acquisto;

presunta l'adesione da parte del debitore;

visto l'art. 624 *bis* c.p.c.,

SOSPENDE

la procedura esecutiva per 24 mesi;

AVVISA

che in qualsiasi momento su richiesta di uno dei creditori muniti di titolo, l'ordinanza di sospensione sarà revocata con immediata fissazione dell'udienza per la prosecuzione e che non saranno concesse ulteriori sospensioni;

MANDA

ai creditori per gli adempimenti successivi ai fini di una eventuale revoca dell'ordinanza di sospensione e della prosecuzione del processo entro 10 giorni dallo spirare del termine.

MANDA

al professionista delegato per revocare l'avviso di vendita e dare notizia del provvedimento di sospensione.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito

Tempio Pausania, 1.8.2026

il g.e.

Alessandro Di Giacomo